



AMIA VERONA SPA- AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE – 37135 Verona - Via B. Avesani, 31 - Tel. 045 8063311 - Fax 045 8069027

www.amiavr.it - amia.verona@amiavr.it - amia.verona@cmail.autenticazione.it - Casella Postale - 1053 vr. succ. 10
Registro Imprese di Verona n. 02737960233 - Cap. Soc. int. vers. € 12.804.138,00 - C.F. e P.IVA 02737960233

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società AGSM Verona Spa Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona

CAPITOLATO TECNICO D'APPALTO
RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
SOTTO SOGLIA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DI PULIZIA DELLE AREE ESTERNE E SPECIALI
DA ESPLETARE PRESSO LA SEDE DELL'ENTE
VERONAFIERE PER IL PERIODO
01.09.2019/31.12.2020
(ex art. 36, c. 2, lett. b del D.LGS N° 50/2016)

Numero gara 7507868

CIG n° 79978946EA

IL R.U.P.
(Dott. Diego Testi)

CAPITOLATO TECNICO D'APPALTO

**PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, C. 2, LETT. b D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE ESTERNE E SPECIALI DA ESPLETARE PRESSO LA SEDE DELL'ENTE AUTONOMO VERONAFIERE PER IL PERIODO 01.09.2019/31.12.2020.
C.I.G. 79978946EA - R.U.P.: Dott. Diego Testi**

1-OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

La procedura negoziata, disciplinata dal presente capitolato, ha per oggetto l'affidamento di parte del servizio di pulizia delle aree esterne e speciali individuate all'interno della sede dell'Ente Autonomo VeronaFiere e dei parcheggi ad essa riservati, in occasione di manifestazioni fieristiche, convegni, eventi congressuali ed altre attività analoghe, in subordine al complesso dei servizi di gestione rifiuti affidati ad AMIA VERONA S.p.A. dal predetto Ente, **per la durata di 16 mesi, compresi nel periodo 01.09.2019/31.12.2020.** L'importo stimato a base d'asta è stabilito in € **211.972,40+IVA**, oltre ad € **9.000,00+IVA** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicataria con autonomia organizzativa e gestione a proprio rischio, con l'impiego di personale e risorse organizzative adeguate a garantire una corretta ed efficace funzionalità del servizio medesimo. Il servizio si espletterà secondo il calendario di interventi prefissato al successivo art. 3. Per presentare offerta è obbligatoriamente richiesta la partecipazione di uno o più rappresentanti dell'impresa concorrente al sopralluogo tecnico che verrà svolto, previo appuntamento a mezzo richiesta all'indirizzo e-mail diego.testi@amiavr.it, secondo tempi e modalità in tale sede concordati con il Dirigente Responsabile del Servizio, Dott. Diego Testi.

QUADRO ECONOMICO	
Descrizione principali voci di costo	Importo in € (complessivo)
<i>Spesa per acquisizione servizio soggetta a ribasso</i>	211.972,40
<i>Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</i>	9.000,00
Totale importo a base di gara	220.972,40
<i>IVA sul servizio oggetto di gara</i>	48.613,93
Totale complessivo oneri per acquisizione servizio	269.586,33

L'affidamento del servizio in oggetto avrà durata per il periodo indicativo **01.09.2019/31.12.2020**, in parallelo al complesso dei servizi di gestione rifiuti affidati ad AMIA VERONA S.p.A. dal predetto Ente, il cui contratto risulta in scadenza 31/12/2020.

A tale proposito, si precisa che il servizio oggetto della presente gara d'appalto viene subordinato ad ogni atto di volontà contrattuale manifestato dall'Ente VeronaFiere e che, pertanto, nulla sarà dovuto all'impresa aggiudicataria qualora, durante il servizio, si verificano variazioni delle programmazioni del calendario delle manifestazioni fieristiche, come pure in caso di risoluzione, rescissione, recesso ed ogni altra forma di interruzione, anche temporanea, degli accordi contrattuali stipulati tra questa S.A. e l'Ente VeronaFiere medesimo, a prescindere dalle cause che ne hanno determinato l'accaduto.

2- DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO

Il servizio di pulizia e sgombero richiesto per le singole manifestazioni fieristiche previste in calendario, comprese nel costo del presente appalto, è costituito da tre fasi distinte di intervento più un servizio comune alle tre fasi, così articolate:

- a) fase pre-manifestazione;
- b) fase svolgimento;
- c) fase post-manifestazione;
- d) servizio presente nelle tre fasi precedenti.

a) fase pre-manifestazione

E' il periodo che precede ogni singola iniziativa e/o manifestazione durante il quale vengono impartite le direttive inerenti l'attività specifica e quant'altro necessario per garantire la fruibilità delle aree in allestimento nei tempi previsti dal Regolamento di quartiere emanato da Ente VeronaFiere. Gli interventi saranno mirati alla raccolta dei materiali di scarto prodotti dall'attività di allestimento delle aree coperte, sulla base delle direttive impartite. I materiali dovranno essere asportati e conferiti all'interno della apposita area di stazionamento dei contenitori scarrabili all'interno del quartiere fieristico, suddivisi per tipologia di rifiuto.

b) fase svolgimento

Tale fase può essere a sua volta suddivisa in due parti: assistenza e riassetto.

L'assistenza riguarda il periodo durante il quale si svolge la manifestazione, ove risulta necessaria la presenza di operatori nelle aree scoperte (suddivise in reparti di spazzamento, ovvero la superficie di area scoperta interessata dal transito pedonale dei visitatori ed espositivo), muniti di idonea attrezzatura per provvedere allo svuoto dei cestini e/o cestoni nonché alla rimozione di eventuali rifiuti abbandonati dai visitatori e/o giacenti nelle aree di competenza.

Il riassetto è il periodo che chiude la singola giornata di manifestazione nel quale va garantita la pulizia delle aree scoperte interessate mediante la completa raccolta dei rifiuti.

c) fase post-manifestazione

Questa fase prevede lo sgombero conclusivo di tutti i rifiuti rimasti al termine delle operazioni di disallestimento, sia nelle aree scoperte che coperte, osservando sempre il criterio della raccolta differenziata del rifiuto, secondo le indicazioni fornite dall'Amia.

d) servizio presente nelle tre fasi precedenti.

In tutte le fasi della manifestazione fieristica dovrà essere garantito il servizio di consegna, ritiro, svuotamento contenitori per rifiuti da lt. 1.700, lt. 1.000 e bidoni carrellati da 240 lt. presso le aree interne al quartiere fieristico con conferimento dei rifiuti raccolti all'interno dei contenitori scarrabili ubicati nell'apposita area, suddivisi per tipologia di rifiuto.

Servizi straordinari

Riguardano la pulizia del Parcheggio Multi Piano, del Parcheggio all'ex Mercato Ortofrutticolo, del Parcheggio all'ex Macello, del Parcheggio alle ex Officine Adige. Tali luoghi sono fruiti, in occasione delle manifestazioni fieristiche, dai visitatori come parcheggi e può essere richiesto (nella fase pre o post manifestazione) un intervento di pulizia dai rifiuti presenti all'interno delle aree e nei pressi degli accessi carrabili. Si ritiene escluso qualsiasi intervento di spazzamento meccanico.

N.B.: Si precisa che tutti i contenitori utilizzati per l'espletamento dei servizi previsti nel presente documento sono di proprietà dell'Amia e dovranno essere movimentati dall'impresa.

ART. 3 – CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI

I servizi come sopra specificati, attinenti le manifestazioni in programma, dovranno essere svolti in aderenza al calendario delle manifestazioni emesso da Ente Autonomo VeronaFiere il quale è, per sua natura, modificabile dall'Ente in ragione delle più differenti motivazioni. Si sottolinea che il calendario definitivo delle manifestazioni del singolo semestre viene di norma consegnato con ristretto margine di anticipo rispetto all'avvio della prima manifestazione in programma. Le categorie delle manifestazioni sono classificate per fasce di complessità in relazione alla dimensione, al numero degli espositori presenti, alla quantità dei rifiuti prodotti ed alla tipologia di allestimento, secondo i parametri di seguito indicati:

Dimensione manifestazione in metri quadrati	<=20.000	>20.001 - <40.000	>=40.000
	Standard	Gold	Premium
Numero espositori	<=300	>301 - <600	>=600
	Standard	Gold	Premium
Kg. di rifiuto su metro quadrato	<=1	>1 - <2	>=2
	Standard	Gold	Premium
Tipologia di allestimento	Preallestito	con Macro-Aree	con Micro-Aree
	Standard	Gold	Premium

N:B.: Si precisa che il numero dei mq e dei reparti spazzamento giornalieri può variare di \pm 20%.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere organizzato in rapporto alle esigenze rilevate dai regolamenti emessi da Ente VeronaFiere e dalle disposizioni impartite dal Responsabile operativo e/o suo assistente. Durante la conduzione del servizio, potranno intervenire soggetti terzi o soggetti esterni, che opereranno in sinergia con l'impresa, ai quali deve essere garantita la massima disponibilità e collaborazione.

Il servizio di pulizia e sgombero dovrà essere eseguito da personale qualificato e di fiducia dell'impresa, nonché di gradimento dell'Amia (che avrà la facoltà di disporre l'allontanamento di qualunque operatore non fosse ritenuto idoneo all'espletamento dei servizi senza dover fornire motivazione alcuna), in numero corrispondente alle effettive necessità del momento (**da 1 a 80 addetti per singolo turno di servizio, con un massimo di tre turni per ogni giornata di manifestazione**). Il servizio avrà luogo anche nelle ore notturne e/o durante le prime ore del mattino, sia nei giorni feriali che festivi, in relazione al calendario delle manifestazioni di cui al precedente art. 3.

L'impresa nominerà un proprio referente che, per ogni questione legata al servizio oggetto della presente procedura di gara, farà riferimento al Responsabile operativo di Amia nei confronti di Ente VeronaFiere e/o al suo assistente; tale referente dovrà confrontarsi esclusivamente con i tecnici dell'Amia, presenti sul posto per il coordinamento generale dei servizi. L'impresa è tenuta a garantire la reperibilità del proprio referente per tutto l'arco delle 24 ore, sia durante il periodo di espletamento del servizio che nei periodi extra manifestazione; in caso di intervento imprevisto, l'impresa dovrà assicurare la disponibilità del proprio personale entro il termine massimo di 120 minuti dalla chiamata stessa. L'impresa dovrà tempestivamente comunicare il nominativo da contattare in sostituzione del referente qualora lo stesso non potesse, per qualsiasi motivo, risultare disponibile.

Il servizio deve essere eseguito scrupolosamente ed in modo da soddisfare tutte le esigenze di Amia, avendo precauzione di assicurare la cura dei locali e di quanto in essi contenuto. La pulizia all'interno delle aree coperte sarà eseguita con la massima diligenza e con tutte le precauzioni per non danneggiare le strutture ivi installate; analoghe precauzioni dovranno essere adottate per la pulizia e sgombero delle pertinenze esterne. Il personale impiegato dovrà essere perfettamente a conoscenza dello sviluppo del quartiere fieristico al fine di garantire un efficiente servizio.

ART. 5 – MACCHINE, ATTREZZATURE E PRODOTTI D'USO

Sono a carico dell'impresa appaltatrice le seguenti attrezzature:

- ⇒ tutti i **materiali di consumo** necessari al servizio (scope, palotti, cutter, spazzoloni, pattumiere, ecc);
- ⇒ **uniformi di servizio** di foggia concordata con la stazione appaltante e DPI (corpetto ad alta visibilità, scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro);
- ⇒ le **attrezzature** e le **macchine** (minimo n° 2 veicoli per il trasporto dei materiali all'interno delle aree tipo Iveco Daily o Ducato) ritenute necessarie per gli adempimenti contrattualmente previsti, compatibili con i sistemi di aggancio per effettuare lo svuotamento dei cassonetti di proprietà Amia presenti nel quartiere fieristico;
- ⇒ almeno una **mini pala tipo Bob- Cat o equivalente** dotata di benna che dovrà essere sempre a disposizione nelle fasi di pre e post manifestazione.

L'Ente VeronaFiere metterà a disposizione dell'impresa un locale adibito alla custodia dei materiali, delle attrezzature e delle macchine che saranno impiegate nel servizio. L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare solo macchine, prodotti ed attrezzature di comprovata validità, affidabilità, sicurezza e conformità alle norme vigenti, assicurando al servizio il continuo aggiornamento con le più moderne tecniche di lavoro.

Tutte le macchine impiegate devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell'Unione Europea. Le modalità di gestione degli eventuali prodotti utilizzati e le regole di sicurezza dovranno essere dettagliate nel piano di sicurezza adottato per l'espletamento del servizio. Il personale dovrà essere adeguatamente formato all'uso dei prodotti e delle macchine da impiegare. Dopo l'uso tutto il materiale deve essere accuratamente lavato ed asciugato. Tutti i materiali usati dovranno essere di ottima qualità e tali da non danneggiare in alcun modo le persone, gli immobili e le strutture.

ART. 6 – ONERI RELATIVI AL PERSONALE

L'impresa dovrà assumere e/o impiegare nel servizio oggetto del presente incarico personale in regola con gli inquadramenti previsti dal vigente CCNL di categoria, secondo quanto indicato dai rispettivi statuti sociali e dalla vigente normativa di settore (se cooperativa, si richiama, in particolare, il contenuto della Legge 3 aprile 2001, n° 142, e ss. mm. ed ii.).

Ai sensi dell'art. 18 c.1 lett.u) del D.lgs.81/08, il personale occupato dall'impresa deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, nonché la dicitura "Servizi di pulizia presso VeronaFiere"; i lavoratori sono tenuti ad indossare la divisa indicata al precedente punto 5 e ad esporre detta tessera di riconoscimento, pena l'immediato allontanamento dal posto di lavoro.

L'impresa, attraverso il proprio referente del servizio, è, altresì, tenuta a comunicare ed a documentare, su richiesta, il numero e l'identità delle persone in servizio giorno per giorno nonché l'orario effettuato da ogni componente.

ART. 7 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI ED ASSISTENZIALI E COMUNICAZIONI

L'affidatario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'affidatario è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro.

L'affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo, nonché ogni modifica in merito.

L'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà della stazione appaltante di risolvere in tale ipotesi il contratto.

ART. 8- TUTELA DEI LAVORATORI

L'impresa dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente arrecati alle persone o cose dell'Amia, della VeronaFiere o di terzi in dipendenza di manchevolezze o negligenze nell'esecuzione della presente prestazione contrattuale. L'impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri operatori previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché contrattuali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri operatori, occupati nella prestazione oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori. L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e sino al loro rinnovo. Il suddetto obbligo vincola l'impresa anche se non sia aderente ad associazione di categoria stipulante, o receda da essa nel corso di esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, da chiunque accertata, l'AMIA VERONA S.p.A., ferme restando le responsabilità di legge in materia, metterà a disposizione delle competenti autorità il deposito cauzionale previsto al successivo art. 17 a garanzia del soddisfacimento dei diritti dei lavoratori e del regolare assolvimento degli obblighi dell'impresa. L'impresa non può opporre eccezioni all'Amia per l'utilizzo totale o parziale del deposito cauzionale per i motivi sopra accennati.

ART. 9 – ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L'impresa appaltatrice è inoltre tenuta alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni e, tra l'altro, di quelle previste dal D.Lgs. n° 81/08. Alla stessa sarà sottoposto in visione il "Regolamento Tecnico e/o il Piano di Emergenza" dell'Ente Autonomo Fiere di Verona che si obbliga ad osservare ed a far rispettare. Inoltre, sulla scorta del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (cd. D.U.V.R.I.) redatto da VeronaFiere, si impegna a fornire il proprio specifico Piano Operativo di Sicurezza (cd. P.O.S.), che conterrà, tra l'altro:

- i provvedimenti adottati per la tutela della salute e sicurezza nel lavoro specifico oggetto del contratto;
- il nominativo del responsabile individuato dall'impresa;
- le modalità di esecuzione del servizio in sicurezza;
- le modalità di gestione dei prodotti eventualmente utilizzati e delle norme di sicurezza;
- le modalità di addestramento e formazione del personale e l'attestazione della formazione effettuata;
- il nominativo del medico competente, se previsto, e il contenuto della sorveglianza sanitaria;
- tutti i documenti comunque previsti dal D.Lgs. 81/08.

ART. 10 - POTERI DI VERIFICA E CONTROLLO

Amia Verona S.p.A., attraverso propri funzionari, in coordinamento con il responsabile di cantiere dell'appaltatrice, effettuerà controlli, senza con ciò sostituirsi agli obblighi propri del dirigente/preposto dell'appaltatrice, per verificare la rispondenza delle operazioni condotte dal personale impiegato rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato, nel successivo contratto e nelle norme vigenti in materia. L'AMIA VERONA S.p.A. si riserva, inoltre, la facoltà di effettuare controlli presso gli enti preposti, allo scopo di verificare la regolare tenuta dei libri paga, matricola e la corretta applicazione del C.C.N.L. per quanto attiene il trattamento economico e normativo del personale impiegato, come pure il rispetto delle norme di sicurezza.

L'impresa, dovrà fornire ad AMIA VERONA S.p.A., su semplice richiesta, tutta la documentazione che la stessa riterrà necessaria per accertare la corretta applicazione delle suddette norme.

La mancata o ritardata produzione dei documenti innanzi citati, come pure l'accertamento di reiterate inadempienze inerenti le presenti disposizioni, saranno motivo di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere. Si sottolinea che la mancata soddisfazione delle condizioni innanzi citate non consentirà il regolare pagamento delle fatture.

ART. 11 - PENALI

In caso di riscontrate inadempienze da parte dell'impresa ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, sarà facoltà dell'Amia disporre l'applicazione delle seguenti penalità:

- A) in caso di inadempienza anche parziale, l'appaltante avrà facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale giornaliera corrispondente alla percentuale dello 0,3 per mille sull'importo contrattuale per la prima inadempienza contestata, dello 0,6 per mille per la seconda e del 1 per mille per la terza; si precisa che la penale giornaliera verrà applicata sino a che l'impresa non avrà eliminato la causa che ha determinato l'inadempienza;
- B) in caso di reiterato o grave inadempimento (tre inadempienze anche se non consecutive), l'appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno subito ed eventualmente di provvedere all'esecuzione d'ufficio a mezzo altra impresa.

L'applicazione della penale prevista nella precedente lettera A) o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano comunque l'impresa dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni. Le penali potranno essere applicate sulla fatturazione o sul deposito cauzionale.

ART. 12 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del servizio con le modalità e nei termini previsti dal presente capitolato speciale e dal contratto, Amia Verona S.p.A. potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dalla stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti da Amia Verona S.p.A., mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti all'appaltatrice ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva, che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrata, ai sensi dell'art. 17.

ART. 13 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non si presenti per la stipulazione del contratto entro il termine comunicato con espresso invito, ovvero non risulti in regola con le autorizzazioni prescritte per legge, la committente si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto alla ditta che abbia presentato l'offerta

immediatamente successiva nella graduatoria stabilita dalla commissione di gara, ovvero di indire un nuovo appalto a spese della ditta dichiarata aggiudicataria, incamerando la somma depositata a titolo di cauzione provvisoria. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209, c. 2, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 14- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Dopo tre inadempienze (anche se non consecutive), segnalate per iscritto dall'appaltatore, e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, Amia procederà alla risoluzione del contratto, escutendo la cauzione definitiva. Nei casi di seguito indicati Amia può procedere all'immediata risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'appaltatore la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'appaltatore:

- I patti sindacali in vigore e, in generale, le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione infortuni;
- nel caso di mancata corresponsione delle paghe ai propri dipendenti;
- nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali e, in particolare, di quelle riguardanti la puntualità nell'esecuzione del servizio;
- nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati per eseguire il servizio de quo, o comunque nel caso di inadempienze che comportino disservizio per la stazione appaltante;
- In presenza di comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori del servizio, o comunque non consono agli ambienti nei quali svolgono il servizio medesimo;
- nel caso di danneggiamenti volontari di cose appartenenti all'Amia Verona Spa o all'Ente VeronaFiere o a terzi;
- nel caso di grave negligenza, o frode, nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- nel caso di fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale;
- nel caso di ogni altra inadempienza, o fatto, non espressamente contemplati nel presente punto, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, ferme restando le responsabilità di ordine penale, l'Appaltatore- oltre alla perdita del deposito cauzionale – sarà tenuto al risarcimento:

- dei maggiori danni, sostenuti dalla stazione appaltante, per il ripristino del livello di efficienza del servizio, fatto svolgere ad altre ditte;
- di ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio derivato ad Amia ed all'Ente VeronaFiere.

In caso di risoluzione anticipata, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rivolgersi al successivo miglior offerente in graduatoria per l'assegnazione del servizio, alle stesse condizioni offerte dall'Affidatario.

E' causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale in essere l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

E' altresì causa di immediata risoluzione del rapporto contrattuale quando l'appaltatore/affidatario/contraente, subappaltatore/subcontraente abbia conoscenza/notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e l'Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Verona.

ART. 15 - RECESSO UNILATERALE

L'Amia Verona S.p.A. si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso da comunicarsi all'impresa appaltatrice con lettera raccomandata A.R., di almeno 20 (venti) giorni, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile.

In questo caso l'appaltatrice ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso ed indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatrice dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amia Verona S.p.A.

ART. 16- PAGAMENTI

Il pagamento del servizio avrà luogo, a mezzo mandato, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della fattura, fine mese (farà fede il timbro di "PERVENUTO" dell'AMIA), previa verifica e soddisfazione delle condizioni richieste. L'emissione della fattura dovrà avere luogo a servizio reso e riferita a ciascun singolo evento e/o manifestazione fieristica.

Si sottolinea che per procedere alla liquidazione dei corrispettivi l'appaltatrice è tenuta a fornire tutta la documentazione che la S.A. ritenesse necessario acquisire ai fini della verifica degli adempimenti contrattuali previsti. I crediti che l'impresa maturerà a qualunque titolo sono incedibili a tutti gli effetti senza previa autorizzazione scritta dell'Amia.

Per la liquidazione delle fatture superiori ad € 10.000,00 al netto dell'IVA, il relativo pagamento è subordinato alla "*verifica degli inadempimenti*" in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73 n. 602, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006.

La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del decreto medesimo, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale della provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a.

ART. 17 - GARANZIE

A) FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 103 del D. lgs. n. 50/2016, l'Affidatario, ai fini della sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% del valore a base di gara, avente validità per tutto il tempo contrattualmente previsto.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

B) ASSICURAZIONE R.C. TERZI

L'impresa dovrà rispondere direttamente ed interamente di ogni danno che per fatto proprio e dei suoi dipendenti e/o collaboratori avesse a derivare a persone e a cose proprie, dell'Amia, della VeronaFiere e di terzi.

L'Amia deve, pertanto, ritenersi pienamente sollevata da qualsiasi responsabilità per i danni e gli infortuni che per le stesse cause o circostanze potessero derivare all'impresa, ai suoi lavoratori e a terzi che non siano riconducibili a dirette responsabilità o negligenze di Amia medesima.

A tal fine, a copertura di eventuali responsabilità, l'Impresa dovrà stipulare un'idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in 3 (tre) milioni di euro per RCT e con il limite di euro 1.500.000 (un milione e cinquecento mila) per RCO, per sinistro e per persona.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc), l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato

ART. 18 – SEGRETO D'UFFICIO

L'impresa appaltatrice è tenuta, in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti l'Amia e l'Ente VeronaFiere.

Le persone addette all'espletamento del servizio dovranno limitarsi alle sole attività di pulizia/sgombero richieste.

Tale condotta dovrà essere rispettata dal personale che, allo scopo, sarà informato dall'impresa.

ART. 19 - SUBAPPALTO

L'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all'Impresa; l'eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall'articolo 105 del dlgs 50/2016 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 40% del valore subappaltabile.

Qualora l'Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell'appalto e comunque in misura non superiore al 40% dell'importo del contratto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell'offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l'Impresa, di richiedere successivamente l'autorizzazione all'affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l'Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l'obbligo dell'Impresa di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell'Impresa di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed anche alle società consortili.

ART. 20 - CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1260, comma 2, del Codice Civile è esclusa la cessione dei crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte della stazione appaltante. Trova applicazione l'art. 106, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016.

E' vietata la cessione del contratto anche solo parziale e indiretta e sotto qualsiasi forma.

La cessione del contratto è causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

ART. 21 - OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa appaltatrice assume, a pena di nullità del contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale della Provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 (GDPR)

Nell'ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente contratto, ciascuna delle Parti opera in qualità di Titolare e si impegna al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali EU 679(2016) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Le parti dichiarano altresì di aver ricevuto ciascuna l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell'altra.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

E' esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Verona.

ART. 24 - NORME APPLICABILI

L'affidatario è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel disciplinare di gara (e relativi allegati) e nel presente capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'affidatario si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nella documentazione di gara, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Diego Testi)**